

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 59 L.R. 5/2007

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Udine, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 59 della L.R. n. 5/2007 come sostituito dall'art. 2, comma 14 della L.R. n. 12/2008.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 della L.R. n. 5/2007, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

2. La Commissione locale per il paesaggio si esprime inoltre sulle proposte di piani e / o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sulla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti, se inclusa fra i soggetti competenti in materia ambientale per il singolo procedimento di valutazione ai sensi della L.R. 16/2008 e D.Lgs 4/2008.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione locale per il paesaggio è competente a esprimere pareri nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
- applicazione dell'art. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui
- espressione di un parere consultivo sui piani attuativi.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004, al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia il responsabile del procedimento viene individuato – con provvedimento della Giunta comunale – nell'ambito di una struttura organizzativa diversa dal Servizio Edilizia Privata, e in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche.

ART. 5 – REQUISITI DEI COMPONENTI

1. I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione comunale che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti una delle seguenti materie:

- tutela paesaggistico-ambientale,
- storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale,
- restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali,
- progettazione edilizia e architettonica,
- progettazione urbanistica e pianificazione territoriale,
- scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale,
- scienze geologiche.

2. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopra indicate nonché eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

3. I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia/Consulta per l'edilizia e l'urbanistica né svolgere incarichi professionali presso il Comune di Udine.

ART. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 3 soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I componenti della Commissione vengono nominati dalla Giunta comunale attraverso la richiesta agli ordini e collegi professionali della Provincia di Udine, oltre che a Enti e associazioni riconosciute come rappresentative in campo ambientale e urbanistico, al fine di acquisire l'indicazione di nominativi di professionisti tra quelli che maggiormente e più specificatamente operano nel campo della gestione del paesaggio e in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

3. La Giunta comunale procede alla nomina dei membri effettivi, e indica una lista di tre supplenti, cui attingere in ordine di preferenza in caso di rinuncia o decadenza del mandato di uno o più membri effettivi.

4. La Giunta comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il suo sostituto.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto, per il tramite della segreteria della Commissione.

2. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 8 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La Commissione esprime i pareri di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
5. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Dirigenti e i funzionari dei Servizi/Dipartimenti che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 3.

ART. 9 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 4, per mezzo degli organismi tecnici postigli a disposizione dall'Ente, istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge.

ART. 11 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione locale per il paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

ART. 12 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene,
- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano urbanistico regionale generale del Friuli Venezia Giulia in vigore dal 15.9.1978,
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai con i paesaggistici di visuale,
- la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole,
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati,
- la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali,
- il riconoscimento e il mantenimento dei caratteri fondamentali e dei valori costitutivi degli ambiti e degli elementi individuati nel sistema paesistico-ambientale,
- nel caso di immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo.

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni e indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nel Piano urbanistico regionale generale del Friuli Venezia Giulia in vigore dal 15.9.1978;
- nei "Criteri architettonici compositivi da adottarsi per l'esame delle pratiche edilizie", approvati ai sensi dell'art. 53 del Regolamento edilizio con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 30.3.2004.

ART. 13 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica sino al rinnovo della Giunta comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a dodici sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono di diritto dall'incarico.

3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 14 – INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.